


CONSORZIO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE MARINA
"Punta Campanella"
VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 09
OGGETTO: Vertenza ESPOSITO/ AMP autorizzazione a mandato Legale

 L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventidue** del mese di **settembre** alle ore **15.30**

Nella sede consortile dell'Area Marina Protetta, previo inviti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

L'adunanza è presieduta dal Presidente del C.d.A.

Dei seguenti componenti in carica:

Nome	Comune	Carica	Stato
MICHELE GIUSTINIANI	MASSA LUBRENSE	PRESIDENTE	PRESENTE
BALESTRIERE MARIO	VICO EQUENSE	CONSIGLIERE	ASSENTE
FORTUNATA RUSSO	POSITANO	CONSIGLIERE	PRESENTE
FRANCESCA ATTANASIO	PIANO DI SORRENTO	CONSIGLIERE	PRESENTE
GIOVANNI GARGIULO	SANT'AGNELLO	CONSIGLIERE	PRESENTE
ATTARDI NATALE	SORRENTO	CONSIGLIERE	ASSENTE

TOTALE PRESENTI
4
TOTALE ASSENTI
2

Partecipa alla seduta il Responsabile della Riserva il Dott. Antonino Miccio il qualità di verbalizzante.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita

IL Consiglio di Amministrazione

 ad esprimersi in ordine alla proposta di deliberazione in discussione resa dal relatore **Michele Giustiniani** sulla quale sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000 così come inseriti nel presente verbale.

PREMESSO,

che in data 11.04.2016 è stato notificato a codesto ente per tramite dell'Avv.to Renditico sentenza di Corte di Appello di Napoli sez. Lavoro e Previdenza – allegata alla presente di accoglimento dell'appello della AMP nella vertenza di cui alla causa 4523 del 2011; che codesto ente non è dotato di struttura legale né di consulenti atti alla difesa;

CONSIDERATA la necessità di provvedere per le vie legali al recupero delle somme previste dalla citata sentenza;

RITENUTO NECESSARIO a fronte di ciò, di procedere all'affidamento di incarico ad un legale;

PROPONE

di autorizzare la difesa e rappresentanza del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "Punta Campanella", conferendo i poteri di legge, secondo normativa;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita e fatta propria la proposta del Presidente;

Visto l'art. 12 dello Statuto Consortile

Visto il parere di regolarità tecnica

Visto il D.L. 276/00

Con voti unanime resi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare, come approvato, la proposta del Presidente che abbiassi qui integralmente trascritta per conferma ed approvazione.

Il Presidente
Dott. Michele Giustolisi



il responsabile della AMP
dott. Antonio Miccio

Consorzio di Gestione dell'A.M.P.

"Punta Campanella"

SEDUTA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

22.09.2017

OGGETTO PROPOSTA: INCARICO LEGALE VERTENZA LAVORO ESPOSITO-AMP

(Per contenuto vedasi a tergo)

La proposta contenuta nel presente atto è d'iniziativa del **presidente Michele Giustiniani**

Il Proponente
pres **Michele Giustiniani**

Il Responsabile della Riserva
Dott. Antonino Miccio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 D. Lgvo n. 267/2000)

Visto: con parere favorevole _____

Massa Lubrense, li

Il Responsabile della Riserva

Dott. Antonino Miccio

IMPUTAZIONE DELLA SPESA E PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 D. Lgvo n. 267/2000)

Bilancio di previsione

Competenze/Residui - Codice

- Capitolo

Stanziamiento definitivo

Impegni precedenti

Disponibilità

Visto: con parere favorevole _____

Massa Lubrense, li

IL RESPONSABILE CONTABILE

dott. Fabrizio Schiazzano

PREMESSO,

che in data 11.04.2016 è stato notificato a codesto ente per tramite dell'Avv.to Renditiso sentenza di Corte di Appello di Napoli sez. Lavoro e Previdenza – allegata alla presente di accoglimento dell'appello della AMP nella vertenza di cui alla causa 4523 del 2011;

che codesto ente non è dotato di struttura legale né di consulenti atti alla difesa;

CONSIDERATA la necessità di provvedere per le vie legali al recupero delle somme previste dalla citata sentenza;

RITENUTO NECESSARIO a fronte di ciò, di procedere all'affidamento di incarico ad un legale;

PROPONE

di autorizzare la difesa e rappresentanza del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "Punta Campanella", conferendo i poteri di legge, secondo normativa;

CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA
MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA

Prot. 357

del 11/04/2016

SENT. N. 1294/16

R. G. N. 4523/11

CRON. N. _____

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza

composto dai sig.ri Magistrati

dott. Antonio Robustella Presidente

dott. Vincenza Totoro Consigliere

dott. Anna Maria Beneduce Consigliere rel

All'udienza del 17.02.2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4523 del R.G.S.L. dell'anno 2011, vertente

TRA

CONSORZIO DI GESTIONE AREA MARINA PROTETTA " PUNTA CAMPANELLA" in persona del
legale rappr.te p.t. in virtù di determina d'urgenza del Presidente, ai sensi dell'art. 15 lett. E) dello
Statuto, pot. N. 496 del 18.04.2011, rappr.ta e difesa dall'avv.to G. Renditiso in Sorrento Via
Fuorimura n. 20/b;

Appellante

e

ANDREINA ESPOSITO rappr.ta e difesa dall'avv.to D. Esposito ed elett.te dom.ta in Napoli Via G.
Melisurgo n. 4 presso lo studio dello stesso;

Appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 21-05-2007 Esposito Andreina adiva il Tribunale di Torre Annunziata, in
funzione di giudice del lavoro, deducendo:

- che aveva lavorato alle dipendenze del Consorzio di Gestione Area Marina Protetta " Punta Campanella" con la qualifica e la funzione di "Direttore" (responsabile di riserva);
- che la nomina di Direttore era stata effettuata con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 41 del 14.02.2002 con la quale si stabiliva la durata dell'incarico in anni tre a decorrere dal 16.12.2002 con compenso di euro 3.400,00 al mese;
- che il Presidente del C.D.A. aveva chiesto con nota prot. 16.12.2002 formale accettazione alla Esposito immediatamente effettuata dalla stessa ed inviata via fax al Consorzio;
- che tuttavia il Presidente del Consorzio non sottoscriveva il disciplinare di incarico e in data 22.02.2003 lo stesso C.D.A. modificava unilateralmente la delibera n. 41 stabilendo la durata di anni uno ed un compenso pari a quello di funzionario di categoria D3 del CCNL Comparto Enti Locali;
- che nel momento in cui veniva a conoscenza della circostanza aveva contestato la illegittimità delle modifiche unilateralmente disposte ed in particolare quella riguardante le mansioni da dirigente a funzionario;
- che aveva comunque firmato il contratto per non perdere il lavoro;
- che le mansioni previste nel nuovo contratto erano identiche, se non superiori, a quelle indicate nella precedente delibera n. 41/2002;
- che da tale comportamento aveva ricevuto un danno ingiusto ex art. 2043 c.c. avendo confidato nell'avvenuto conferimento dell'incarico per la durata di anni tre e nel compenso ivi indicato;
- che la convenuta non aveva rispettato i canoni generali di buona fede e correttezza "in contrahendo" e si era resa responsabile dei danni causati in via precontrattuale;

tutto ciò premesso chiedeva condannare il convenuto Consorzio di Gestione al pagamento della somma di euro 277.508,19 oltre interessi e rivalutazione; condannare il medesimo Consorzio al pagamento della ulteriore somma stabilita in via equitativa per perdita di chance il tutto con vittoria di spese.

Si costituiva il Consorzio che chiedeva il rigetto della domanda.

Con sentenza n. 3822/2010 il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda di riconoscimento delle mansioni superiori di direttore responsabile della riserva e accoglieva parzialmente la domanda formulata in via subordinata e condannava il Consorzio al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 43.297,80 a titolo di risarcimento danni commisurato al compenso inizialmente pattuito per la durata di anni tre e calcolato in relazione al profilo D3 oltre accessori e spese di lite previa compensazione nella misura della metà.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Consorzio di Gestione Area Marittima Protetta "Punta Campanella" con ricorso depositato il 24-5-2011, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda vinte spese del doppio grado.

Si costituiva Andreina Esposito, che con deduzioni in tutto analoghe a quelle operate in primo grado, chiedeva il rigetto dell'appello.

Con appello incidentale chiedeva la condanna del Consorzio al pagamento della somma di euro 227.780,00 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno ingiusto per mancata percezione del compenso pattuito con delibera n. 42/2002 del 14.02.2002 anziché della somma di euro 43.297,80; in via subordinata, confermando la sentenza di primo grado, condannare il Consorzio al pagamento della somma di euro 49.728,19 oltre accessori a titolo di differenze retributive per il periodo di lavoro compreso fra il 14.04.2003 e 13.04.2004; ancora in aggiunta alla domanda principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare il Consorzio al pagamento della somma da stabilirsi in via equitativa per perdita di chance il tutto con vittoria delle spese del doppio grado.

All'odierna udienza udita la discussione dei procuratori, la causa è stata decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico ed articolato motivo di appello il Consorzio ha assunto la erroneità della sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui ha accolto la domanda subordinata della Esposito ritenendo che dal comportamento del consorzio suddetto quest'ultima avesse subito un danno ingiusto ex art. 2043 c.c. avendo confidato " nell'avvenuto conferimento dell'incarico per la durata di anni tre e nel compenso ivi indicato", violando gli artt. 1337 e 1338 c.c.

In particolare il giudice di prima cure aveva evidenziato che vi era stato un mancato rispetto dei canoni di buona fede e correttezza " in contrahendo" nella fase delle trattative evidenziata dalla missiva emessa in pari data alla delibera n. 41/2002 con la quale il Consorzio dava notizia alla Esposito della approvazione della delibera avvertendola " dell'urgenza assoluta di una formale accettazione". A tale missiva di sollecito - qualificato come urgente salvo, poi far stipulare il contratto (con contenuto diverso da quello della delibera) circa quattro mesi dopo - aveva risposto prontamente la destinataria con raccomandata, anticipata a mezzo fax, di accettazione della nomina.

Tutto ciò aveva determinato una responsabilità della P.A. e quindi il diritto ad un risarcimento dei danni.

Tutto ciò è contestato dagli appellanti che assumono, invece, la falsa applicazione degli artt. 1337 e 1338 c.c. e la insussistenza di una responsabilità precontrattuale dell'Ente appellante.

Ora, osserva il Collegio, è necessaria una breve premessa in fatto.

L'avvocato Andreina Esposito con nota protocollata al Comune di Massa Lubrense in data 9.12.2002 dichiarava la propria disponibilità di assunzione di " incarichi professionali", al fine di essere ammessa nella lista di candidati a ricoprire la funzione di responsabile di Riserva nel Parco Marino Protetto " Punta Campanella".

In detta nota dichiarava di essere dipendente del Comune di Eboli ove ricopriva l'incarico di avvocato, caposettore dell'Ufficio Legale - Patrimonio - Provveditorato.

Con delibera n. 41/2002 la Esposito veniva individuata nella lista costituita da tre candidati come soggetto al quale conferire " incarico professionale di Responsabile della Riserva Naturale Area Marina Protetta Punta Campanella".

Allegato alla suddetta delibera vi era il disciplinare di incarico che aveva ad oggetto un incarico di consulenza professionale.

Il Consorzio invitava la Esposito a presentare la autorizzazione del Comune di Eboli, suo Ente di appartenenza, a svolgere incarichi presso altre amministrazioni.

In data 17.12.2002 la Esposito faceva pervenire alla AMP Punta Campanella l'autorizzazione del Comune di Eboli. Tale autorizzazione, però, era espressamente subordinata a due condizioni: 1) che l'incarico professionale non rivestisse i caratteri della subordinazione e 2) che la attività venisse svolta al di fuori del normale orario di lavoro.

Ora, essendo le due condizioni poste dal Comune di Eboli, incompatibili con il ruolo di Direttore della Riserva, l'Ente con delibera n. 6/2003 si determinava a regolare il rapporto con la Esposito - non ancora iniziato per la mancanza di una valida autorizzazione del Comune di Eboli - in un modo differente da quanto inizialmente previsto, e precisamente non attraverso una convenzione bensì attraverso un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Con tale delibera si statuiva a) di assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di un anno eventualmente prorogabile per altrettanto periodo, l'avvocato Esposito Andreina, giusta delibera del C.d.A. n. 41 del 14.12.2002; b) di revocare parzialmente le delibere di C.d.A n. 41/2002 e 2/2003 nella parte riguardante il disciplinare di incarico.

Il rapporto di lavoro tra il Consorzio e la Esposito (cessato, poi, dopo pochi mesi avendo la Esposito rassegnato in data 31.12.2003 le proprie dimissioni) era venuto in essere, dunque, solo in data 3.04.2003 in seguito alla sottoscrizione del contratto in conformità a quanto deliberato dall'Ente con l'atto n. 6/2003 del 5.03.2003.

In diritto il giudice di prime cure ha accolto la domanda subordinata sulla base di una responsabilità precontrattuale della Amministrazione che avrebbe ingenerato nella Esposito il legittimo affidamento alla assegnazione dell'incarico per un periodo di tre anni.

Ora, osserva il Collegio, tale assunto non è condivisibile.

Anzitutto relativamente alla delibera di incarico occorre rilevare che quest'ultima è un atto a valenza relativamente interna avente il solo effetto di autorizzare l'organo deputato a manifestare la volontà esterna a stipulare una convenzione e non un contratto o atto avente valore di proposta negoziale.

La stessa giurisprudenza della Suprema Corte espressasi più volte sul punto ha chiarito che " ... il contratto stipulato da una Amministrazione pubblica deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, ed è a questo fine irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato la stipulazione del contratto, ove tale deliberazione non si sia tradotta in un unico atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal privato" (cfr. in ultimo Cass. n. 7297/2009).

La deliberazione, dunque, non costituisce una proposta contrattuale, ma un atto con efficacia interna all'ente che " ha solo natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all'esterno" (cfr. Cass. n. 11930/2006).

In senso conforme la Suprema Corte ha rilevato che: " ... il contratto d'opera professionale stipulato con la P.A. pure se questa agisca iure privatorum deve essere redatto a pena di nullità in forma scritta ... dovendosi escludere che, ai fini della validità del contratto la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti - quali ad esempio la delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico..." (Cass. n. 16029/2008).

Inoltre, osserva il Collegio, la revoca della delibera, come precisato nella esposizione del fatto, e la sua parziale modifica erano state determinate non da un arbitrio della Amministrazione bensì dalla circostanza che il Comune di Eboli aveva concesso alla Esposito una autorizzazione condizionata che non consentiva alla ricorrente-appellata di avere contemporaneamente due diversi pubblici impieghi. Quindi ne consegue che alcun dolo o colpa è ravvisabile nella condotta dell'appellante che possa fondare una fattispecie di responsabilità precontrattuale.

Ne consegue l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata.

Con appello incidentale la Esposito ha chiesto la riforma della impugnata sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il danno subito dalla lavoratrice nella misura di euro 227.780,00.

L'appellante ha assunto che il giudice di prime cure avrebbe condannato il convenuto al pagamento della somma inferiore di euro 43.297,80 sulla base della erronea interpretazione delle prove testimoniali rese dai testi escussi nel giudizio di primo grado che avrebbero, invece, dimostrato che quest'ultima svolse un incarico di "Dirigente" e non di "Funzionario" di categoria D3.

L'assunto è infondato.

Correttamente il giudice di prime cure ha respinto la domanda in quanto la Esposito non era titolare di specifica posizione contrattuale per il solo fatto che erano state adottate specifiche delibere che prevedevano disposizioni a lei più favorevoli rispetto a quelle indicate poi nel contratto materialmente sottoscritto.

La Esposito aveva sottoscritto dopo la delibera n. 41/2002, modificata, il contratto per la durata di anni uno con un compenso pari a quello di funzionario categoria D3 del CCNL comparto enti locali.

Tale contratto sottoscritto dalla Esposito e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione il 3.04.1003 poneva le regole finalizzate a regolamentare il rapporto di lavoro e stabilendo la natura del rapporto, la durata, la retribuzione concordata, le mansioni da svolgere, gli orari di lavoro, il momento iniziale del rapporto, la qualifica cui fare riferimento.

Per quanto attiene, poi, alla prova orale, osserva il Collegio, che i testi escussi Miccio ed Aversa non hanno confermato le mansioni superiori di "Direttore della Riserva".

In particolare il teste Miccio ha riferito: "... prima di me hanno svolto l'incarico sino al luglio 2004 il dott. Simboli Alberico dal 2000 al 2002 e l'avvocato Esposito Andreina per circa 1 anno. Il mio profilo economico indicato anche in busta paga è D3 Funzionario ... a quanto mi risulta la retribuzione che percepisco io è la stessa che percepiva la ricorrente. Le mansioni a me attribuite sono le stesse di quelle che svolgeva la Esposito".

Poco rilevanti le dichiarazioni del teste Aversa, sportivo frequentatore della Riserva, che per lo più ha riferito circostanze apprese dalla stessa Esposito.

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
dott. Michele Grastiniani



IL RESPONSABILE DELLA RISERVA
dott. Antonino Miccio



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'AMP Punta Campanella dal 27 SET. 2017 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi (comma 1 – art. 124 D. Lgvo. 267/2000).

IL RESPONSABILE DELLA MATERIALE AFFISSIONE